

COMUNE DI AVIATICO
Provincia di Bergamo

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n.2 del 25 marzo 2024

OGGETTO: SEZIONE “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE” DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026

L'Organo di Revisione Dott.ssa Salvina Mangano, nominata con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 30/05/2022, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della sezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026.

IL REVISORE UNICO Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001,
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001,
- l'art. 1, commi 557 o 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010,
- l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28.06.2019, n. 58;
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001;

Considerato

- che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del D.L. 19.06.2021, n. 80, convertito con modificazioni, in L. 06.08.2021, n. 113 e smi, assorbe una serie di adempimenti individuati dal DPR n. 81 del 24.06.2022 tra i quali il Piano dei Fabbisogni di Personale;

Visto

- il Decreto 8.05.2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- la sezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

PRESO ATTO CHE

non sono previste negli anni 2024, 2025 e 2026 assunzioni:

PREMESSO CHE

- l'art.1, comma 475, lett. e) della Legge n. 232/2016 dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e spese finali, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale;
- l'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio, assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio

del triennio 2011- 2013 e stabilisce che il mancato rispetto di detto comma implica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 1122/2008 convertito con Legge n. 133/2008;

- il D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28.06.2019, n. 58 e in particolare l'art. 33 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turnover e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
- il D.P.C.M. del 17.03.2020 reca le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, disponendo specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020;
- le assunzioni a tempo determinato o comunque i rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinate dall'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014, prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 o con riferimento al triennio 2007/2009.

VERIFICATO CHE

questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2022;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/201;
- effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, del rendiconto 2022, e ha provveduto alla trasmissione di questi documenti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);
- in base alla tabella 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 17.03.2.020 ha un rapporto tra spesa del personale e entrate correnti al di "sotto del valore basso" della fascia demografica di appartenenza e può incrementare la spesa del personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2 dell'art. 5 del citato D.P.C.M.; 1

ATTESO CHE

- questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della L. 27.12.1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono

ATTESTA

che il documento predisposto da questo Ente quale sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopraccitati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato;

ESPRIME

Parere favorevole all'adozione del Piano Triennale Dei Fabbisogni Di Personale" del Piano Integrato Di Attivita' e Organizzazione (PIAO) 2024- 2026 del Comune di Aviatico

Data 25 marzo 2024

Il Revisore Unico
Dott.ssa Salvina Mangano
(Documento firmato digitalmente)